

STATUTO DELLA FEDERAZIONE CACCIATORI TICINESI

(STATO 5 MAGGIO 2018)

A. Denominazione, sede, scopo e rappresentanza

Art. 1 Denominazione

Sotto la ragione sociale "Federazione cacciatori ticinesi" (in seguito FCTI) è costituita un'associazione a tenore degli artt. 60 ss. CCS, avente durata indeterminata. Essa non ha scopo di lucro, è indipendente, democratica, apartitica e aconfessionale¹.

Art. 2 Sede

La sede dell'associazione è nel luogo di domicilio legale del suo presidente.

Art. 3 Scopi

La FCTI persegue i seguenti scopi:

- a) mantenere viva e integra la tradizione popolare ticinese dell'esercizio della caccia, promuovendo una sana ed efficace educazione venatoria;
- b) rappresentare le società affiliate presso le autorità cantonali e federali, come pure nelle commissioni cantonali², tutelando i diritti dei cacciatori;
- c) promuovere il patrimonio faunistico, con particolare attenzione alle specie stanziali³;
- d) incoraggiare il contenimento dei predatori che pregiudicano la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di selvaggina⁴;
- e) propugnare un'efficace gestione delle bandite di caccia e delle zone di tranquillità che consenta di garantire uno sviluppo armonioso e razionale del nostro patrimonio faunistico⁵;
- f) postulare un controllo rigoroso del territorio e la repressione del bracconaggio⁶;

¹ Modificato il 5 maggio 2018.

² Modificato il 5 maggio 2018.

³ Modificato il 5 maggio 2018.

⁴ Modificato il 5 maggio 2018.

⁵ Modificato il 5 maggio 2018.

⁶ Modificato il 5 maggio 2018.

- g) conservare e ripristinare gli spazi vitali e gli habitat naturali della selvaggina con particolare attenzione all'aspetto della biodiversità⁷;
- h) provvedere a un'adeguata comunicazione verso l'interno, segnatamente tramite un periodico per tutti gli associati, e verso l'esterno⁸;
- i) promuovere la formazione, l'informazione e l'aggiornamento dei cacciatori per accrescere la cultura in materia di gestione e di etica venatoria, al fine di incentivare la figura di un cacciatore consapevole e preparato⁹;
- l) organizzare e gestire – con la collaborazione delle autorità cantonali – i corsi per i candidati cacciatori e le prove di tiro¹⁰;
- m) organizzare il tiro cantonale di caccia¹¹.

Art. 4 Rappresentanza

La FCTI è rappresentata e vincolata di fronte ai terzi dalla firma collettiva del proprio presidente, rispettivamente dal vice-presidente, con il segretario¹².

B. Composizione, ammissione, dimissioni e espulsioni

Art. 5 Composizione

¹La FCTI è composta dalle società già costituite, indipendentemente del numero dei loro membri, purché esse adempiano regolarmente agli obblighi previsti dal presente statuto¹³.

²Sono affiliate alla FCTI solo le società che rappresentano un territorio o parte di un territorio giurisdizionale, ad esclusione segnatamente delle società di categoria. Quest'ultime potranno aderire quali soci sostenitori ai sensi del cpv. 3¹⁴.

³Possono inoltre affiliarsi come soci sostenitori senza diritto di voto, associazioni o enti che condividono i principi e gli scopi della FCTI sanciti dal presente statuto¹⁵.

Art. 6 Ammissione

¹Per affiliarsi alla FCTI le società neo costituite devono essere composte almeno di 50 soci possessori della licenza di caccia per l'anno in cui è chiesta l'ammissione, fatta eccezione per la fusione di società già esistenti.

⁷ Modificato il 5 maggio 2018.

⁸ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁹ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

¹⁰ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

¹¹ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

¹² Modificato il 5 maggio 2018.

¹³ Modificato solo il testo il 5 maggio 2018.

¹⁴ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

¹⁵ Modificato solo il testo il 5 maggio 2018.

²Fatta eccezione per i casi di fusione di società, qualora il numero dei soci delle società affiliates alla FCTI dopo il 20 maggio 1995 dovesse diventare inferiore ai 50 per almeno due anni consecutivi, sarà facoltà del comitato centrale di proporre all'assemblea dei delegati l'esclusione della società giusta l'art. 10 lett. c) del presente statuto¹⁶.

Art. 7 Istanza di ammissione

¹La richiesta di ammissione da parte delle società neo costituite è diretta al comitato centrale e deve essere corredata segnatamente dai seguenti documenti¹⁷:

- a) elenco dei soci attivi¹⁸;
- b) copia del verbale di costituzione della nuova società, con indicazione della composizione del comitato;
- c) copia in tre esemplari dello statuto sociale;
- d) giustificativo dell'avvenuto pagamento della tassa sociale d'ammissione prevista dall'art.12 lett. b) del presente statuto; se la società non sarà ammessa la tassa verrà rimborsata.

²La richiesta di ammissione da parte dei soci sostenitori è diretta al comitato centrale e deve essere corredata da una presentazione della loro attività e da una copia dello statuto¹⁹.

Art. 8 Decisione sull'ammissione e ricorso

¹Esaminati gli atti, il comitato centrale notifica alla società richiedente la propria decisione, la cui data è determinante per l'acquisto della qualità di membro.

²L'avvenuta affiliazione deve essere pubblicata sul periodico della FCTI.

³Se l'istanza è respinta, la società richiedente può far ricorso, entro 30 giorni dalla notifica della decisione e per il tramite del comitato, all'assemblea dei delegati²⁰.

Art. 9 Modifiche degli statuti delle società

Qualsiasi modifica dello statuto delle società affiliate, dovrà essere sottoposta al comitato centrale per la ratifica.

Art. 10 Dimissioni, scioglimento società affiliata ed espulsione

La qualità di membro della FCTI si perde:

¹⁶ Modificato il 5 maggio 2018.

¹⁷ Modificato il 5 maggio 2018.

¹⁸ Modificato il 5 maggio 2018.

¹⁹ Modificato il 5 maggio 2018.

²⁰ Modificato il 5 maggio 2018.

- a) con le dimissioni, da inoltrarsi per il 31 dicembre con preavviso di 6 mesi al comitato centrale. La società dimissionaria è tenuta al pagamento delle tasse riguardanti la stagione venatoria in corso;
- b) con lo scioglimento della società affiliata. Anche in questo caso deve essere tuttavia rispettata la disposizione relativa al pagamento delle tasse di cui al punto a) del presente articolo;
- c) con l'espulsione, quale provvedimento disciplinare nei confronti delle società che non adempiano ai propri doveri verso la FCTI. L'espulsione è decisa dall'assemblea dei delegati²¹;

Art. 11 Effetti

Le società dimissionarie, sciolte od espulse, perdono ogni diritto sul patrimonio della FCTI.

C. Finanziamento ed esclusione di responsabilità²²

Art. 12 Finanziamento

La FCTI provvede ai propri fabbisogni mediante:

- a) le tasse annuali delle società affiliate decise dall'Assemblea dei delegati, con un minimo di fr. 500.- per società, rispettivamente di fr. 200.- per i soci sostenitori indipendentemente dal numero di affiliati. Le tasse devono essere versate alla FCTI entro il 31 marzo dell'anno successivo²³;
- b) salvo in caso di fusioni di società già affiliate, la tassa d'ammissione per nuove società di fr. 500.-, rispettivamente per i soci sostenitori di fr. 200.-²⁴;
- c) legati, donazioni e offerte²⁵;
- d) i sussidi di enti pubblici²⁶;
- e) i contributi volontari dei soci, compresi gli apporti dei soci affiliati a più società²⁷;
- f) qualunque tipo di attività promosse, sostenute o dirette dalla FCTI e da enti delegati²⁸.

Art. 13 Esclusione di responsabilità

Per i propri obblighi la FCTI risponde unicamente con il suo patrimonio. Tale responsabilità è esclusiva, cosicché è espressamente e segnatamente esclusa qualsiasi responsabilità delle singole

²¹ Modificato il 5 maggio 2018.

²² Modificato il 5 maggio 2018.

²³ Modificato il 5 maggio 2018.

²⁴ Modificato il 5 maggio 2018.

²⁵ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

²⁶ Modificato il 5 maggio 2018.

²⁷ Modificato il 5 maggio 2018.

²⁸ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

società e quella personale degli associati, così come degli organi federativi e dei rispettivi loro membri e collaboratori²⁹.

D. Organi

Art. 14

Gli organi della FCTI sono:

- a) l'assemblea dei delegati;
- b) il comitato centrale;
- c) l'ufficio presidenziale³⁰;
- d) il comitato allargato³¹;
- e) i comitati distrettuali;
- f) la conferenza dei presidenti della società e dei presidenti distrettuali³²;
- g) i revisori dei conti.

1. Assemblea dei delegati

Art. 15 Composizione

L'assemblea è la riunione dei delegati delle associazioni affiliate alla FCTI e dei delegati dei distretti federati.

Essa si compone come segue:

- a) 100 delegati suddivisi proporzionalmente per ogni distretto in rapporto al numero di soci iscritti alla FCTI notificati entro il 28 febbraio; sulla base dello stesso criterio essi verranno assegnati alle singole società affiliate dal comitato centrale, ritenuto che ogni società ha diritto ad almeno un delegato;
- b) 8 delegati nominati direttamente dai comitati distrettuali, suddivisi in ragione di uno per ogni distretto³³.

²⁹ Modificato il 5 maggio 2018.

³⁰ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

³¹ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

³² Modificato il 5 maggio 2018.

³³ Modificato il 5 maggio 2018.

Art. 16 Convocazione

¹L'assemblea dei delegati si riunisce in sessione ordinaria una volta all'anno su convocazione del comitato centrale.

²Essa è convocata straordinariamente su decisione del comitato centrale o su richiesta di almeno ¼ delle società affiliate³⁴.

³Fatta eccezione per termini più brevi previsti nel Regolamento sulle proposte per specifiche trattande, l'avviso scritto di convocazione all'assemblea sarà trasmesso alle singole società almeno 20 giorni prima della data della stessa e dovrà contenere l'elenco delle trattande. L'avviso dovrà pure essere pubblicato sull'organo di stampa ufficiale della FCTI³⁵.

Art. 17 Competenze

Sono di competenza esclusiva dell'assemblea dei delegati:

- a) L'approvazione dello statuto nonché la sua revisione;
- b) La nomina del presidente e dei seguenti organi statutari³⁶:
 - il comitato centrale;
 - i revisori dei conti;
- c) l'approvazione dei conti annuali e del preventivo dell'anno in corso³⁷;
- d) la nomina dei soci onorari;
- e) l'espulsione delle società;
- f) la delibera sul rapporto morale e finanziario del comitato centrale, nonché sul programma di attività presentato dallo stesso;
- g) la decisione sulle domande o istanze presentate dalle società e figuranti all'ordine del giorno dell'assemblea, a tenore dell'art. 19 del presente statuto;
- h) l'approvazione del regolamento sulle indennità dei membri del comitato centrale³⁸;
- i) la decisione su eventuali ricorsi proposti dalle società contro decisioni del comitato centrale che ne respingono l'ammissione;
- l) l'adozione del codice etico e di condotta del cacciatore ticinese³⁹;
- m) l'approvazione del regolamento sulle proposte⁴⁰;

³⁴ Modificato il 5 maggio 2018.

³⁵ Modificato il 5 maggio 2018.

³⁶ Modificato il 5 maggio 2018.

³⁷ Modificato il 5 maggio 2018.

³⁸ Modificato il 5 maggio 2018.

³⁹ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁴⁰ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

n) l'approvazione degli indirizzi di gestione venatoria⁴¹;

o) le decisioni sullo scioglimento o la liquidazione della FCTI; in tal caso essa decide la destinazione dei suoi eventuali fondi a scopi cinegetici⁴².

Art. 18 Presidenza e scrutatori

¹L'assemblea dei delegati è diretta dal presidente della FCTI.

²In occasione della nomina del comitato centrale cantonale, o quando la maggioranza dei membri presenti lo richieda, l'assemblea designerà un presidente del giorno.

³In entrambi i casi essa designerà, all'apertura dei dibattiti, 2 scrutatori⁴³.

Art. 19 Trattande e regolamento sulle proposte

¹L'assemblea non può deliberare su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.

²Il comitato centrale è tenuto a inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria qualunque proposta scritta e motivata riguardante la modifica dello statuto presentata da una società o da un comitato distrettuale almeno 30 giorni prima dell'assemblea⁴⁴.

³Eventuali proposte di società o comitati distrettuali potranno venir sottoposte all'assemblea dei delegati conformemente a quanto previsto dall'apposito regolamento sulle proposte che è da ritenere parte integrante dello statuto della FCTI⁴⁵.

⁴Esso stabilisce in particolare i criteri, le modalità e la procedura per la presentazione delle proposte⁴⁶.

Art. 20 Quorum, maggioranze e modalità di voto

¹L'assemblea dei delegati è legalmente costituita con l'intervento di almeno la metà dei delegati di diritto (art. 15).

²Essa delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti e si esprime con voto per alzata di mano, a meno che non venga deciso il voto segreto⁴⁷.

³La modifica dello statuto, l'espulsione di una società o lo scioglimento della FCTI richiedono il voto della maggioranza dei 2/3 dei delegati presenti.

⁴¹ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁴² Nuova lettera dal 5 maggio 2018 (precedente lett. l).

⁴³ Modificato il 5 maggio 2018.

⁴⁴ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁴⁵ Modificato il nr. di cpv. il 5 maggio 2018.

⁴⁶ Modificato il nr. di cpv. il 5 maggio 2018.

⁴⁷ Modificato il 5 maggio 2018.

Art. 21 Assunzione di costi e spese

¹Le spese di trasferta e di vitto dei singoli delegati non sono a carico della FCTI⁴⁸.

²Il comitato centrale definisce mediante regolamento le esigenze organizzative minime dell'assemblea, l'assunzione dei costi dei membri del comitato e delle aree di lavoro, così come quelli degli ospiti della FCTI. Può anche definire un massimo di costi da porre a carico dei delegati⁴⁹.

2. Comitato centrale

Art. 22 Composizione

¹Il comitato centrale, è composto di 9 membri, segnatamente⁵⁰:

- il presidente
- un vice presidente
- un segretario-cassiere
- sei membri

² Ogni distretto ha diritto ad un membro, cacciatore abilitato, che deve essere associato ad una società del distretto, mentre non deve necessariamente avervi il domicilio. Il comitato distrettuale propone il proprio candidato all'assemblea dei delegati⁵¹.

³ I membri del comitato centrale vengono nominati in ragione delle rispettive competenze, conoscenze ed esperienze. Si terrà altresì conto, nel limite del possibile, delle diverse sensibilità venatorie⁵².

⁴ I membri del comitato centrale rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili⁵³.

⁵Di regola i membri del comitato rimangono in carica per un massimo di 12 anni. Eventuali proroghe del mandato sono possibili per motivi particolare⁵⁴.

⁶ La carica di segretario-cassiere può anche essere divisa e attribuita, l'una e l'altra, a persone esterne al comitato⁵⁵.

⁷I presidenti distrettuali non possono essere membri del comitato centrale⁵⁶.

Art. 23 Competenze

Sono di competenza del comitato centrale:

⁴⁸ Modificato il 5 maggio 2018.

⁴⁹ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁵⁰ Modificato il 5 maggio 2018.

⁵¹ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁵² Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁵³ Modificato il 5 maggio 2018.

⁵⁴ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁵⁵ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

⁵⁶ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

- a) la nomina, nel proprio seno, di un vice-presidente⁵⁷;
- b) la nomina, nel proprio seno, del segretario-cassiere e dei responsabili delle aree di lavoro, così come, anche al di fuori del comitato, designa eventuali incaricati speciali e le attribuzioni dell'art. 22 cpv. 6⁵⁸;
- c) la fissazione dei compiti del segretario-cassiere o dei rispettivi sostituti (art. 22 cpv. 6), nonché di eventuali incaricati speciali e delle aree di lavoro⁵⁹;
- d) la convocazione dell'assemblea dei delegati e la fissazione delle trattande all'ordine del giorno;
- e) la nomina delle eventuali commissioni per lo studio di problemi speciali;
- f) il preavviso alle domande o alle istanze di interesse generale presentate dalle società alle autorità cantonali e federali, purché esse siano in consonanza con le disposizioni statutarie;
- g) l'intervento come arbitro nelle eventuali divergenze sorte fra società affiliate e per il riordinamento di singole società;
- h) l'allestimento delle direttive morali e finanziarie della comunicazione⁶⁰;
- i) la riscossione delle tasse sociali entro il 31 marzo, nonché la richiesta alle società per la trasmissione del listino soci;
- l) l'elaborazione degli indirizzi di gestione venatoria⁶¹;
- m) il mantenimento dei contatti con le autorità politiche e amministrative;
- n) l'organizzazione di manifestazioni ed eventi⁶²;
- o) tutte le altre competenze non delegate all'assemblea.

Art. 24 Convocazione e deliberazioni

¹Il comitato centrale si riunisce di regola una volta al mese.

²Eventuali ulteriori riunioni potranno venir convocate su esplicita richiesta del presidente o di almeno 3 membri di comitato.

³Le decisioni del comitato centrale sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

⁴In caso di parità, il voto del presidente (o, in sua assenza, del vicepresidente) vale doppio. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente o il vice-presidente⁶³.

⁵Il comitato centrale può deliberare validamente in via di circolazione (per posta o per e-mail), ritenuto che la relativa decisione deve essere protocollata in occasione della successiva seduta di comitato⁶⁴.

⁵⁷ Modificato il 5 maggio 2018.

⁵⁸ Modificato il 5 maggio 2018.

⁵⁹ Modificato il 5 maggio 2018.

⁶⁰ Modificato il 5 maggio 2018.

⁶¹ Modificato il 5 maggio 2018.

⁶² Modificato il 5 maggio 2018.

⁶³ Modificato il 5 maggio 2018.

⁶⁴ Nuovo testo introdotto il 5 maggio 2018.

2.1. Ufficio presidenziale

Art. 25⁶⁵

¹L'ufficio presidenziale è composto dal presidente, dal vice-presidente e dal segretario.

²Esso evade l'amministrazione ordinaria e gli affari urgenti rendendone conto al comitato. Di regola si riunisce prima delle sedute di comitato o quando lo richiede la natura degli affari.

³L'ufficio presidenziale può deliberare validamente in via di circolazione (per posta o per e-mail).

2.2. Comitato allargato

Art. 26⁶⁶

¹Il comitato allargato è composto dai membri del comitato centrale e dai presidenti distrettuali.

²Esso si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal comitato centrale.

³È principalmente competente per discutere e preavvisare gli indirizzi di gestione venatoria da sottoporre all'assemblea dei delegati. Inoltre esso nomina i membri delle aree di lavoro.

⁴Il comitato centrale può conferire e/o delegare ulteriori competenze al comitato allargato.

2.3. Aree di lavoro

Art. 27⁶⁷

¹Il comitato centrale potrà avvalersi di aree di lavoro, le quali, segnatamente, si occupano di questioni specifiche, svolgono i compiti delegati dal comitato, allestiscono pareri e preavvisi per il comitato.

²Il comitato centrale è competente per definire i compiti e le mansioni delle relative aree.

³ Ogni area è composta dal responsabile d'area (che la presiede) e da un minimo di 2 membri, che non devono necessariamente essere membri del comitato allargato.

⁴ Il responsabile d'area non può essere presidente distrettuale.

⁵Il responsabile d'area, sentito il parere degli altri membri, può designare degli assistenti/collaboratori di area qualora ve ne sia necessità e a seconda dei bisogni dell'area.

⁶I membri dell'area rimangono in carica 4 anni rinnovabili, ritenuto che il periodo di nomina corrisponde a quello del comitato centrale.

⁷Per il resto le aree si organizzano autonomamente.

⁶⁵ Nuovo art. introdotto il 5 maggio 2018.

⁶⁶ Nuovo art. introdotto il 5 maggio 2018.

⁶⁷ Nuovo art. introdotto il 5 maggio 2018.

3. Comitati distrettuali

Art. 28⁶⁸ Composizione e organizzazione

¹Salvo le società che coincidono con il distretto, il cui comitato funge anche da comitato distrettuale, il comitato distrettuale è composto di almeno 2 membri di ogni società del distretto, rispettivamente di almeno un membro per distretti con più di 10 società, e del rappresentante dello stesso nel comitato centrale⁶⁹.

²Per il resto il comitato distrettuale si organizza autonomamente mediante statuto⁷⁰.

Art. 29⁷¹ Competenze

I comitati distrettuali hanno il compito di coordinare nel distretto le attività delle diverse società e di fungere da tramite fra le stesse e il comitato centrale. In particolare, raccolgono, esaminano, preavvisano o respingono le proposte delle società del distretto come da regolamento sulle proposte. Essi propongono all'assemblea dei delegati il candidato a membro del comitato centrale.

4. Conferenza dei Presidenti delle società e dei Presidenti distrettuali⁷²

Art. 30⁷³

La conferenza dei presidenti delle società e dei presidenti distrettuali viene convocata a titolo consultivo almeno una volta all'anno dal comitato centrale. Essa non ha alcun potere decisionale.

5. Revisori dei conti

Art. 31⁷⁴

¹La gestione finanziaria della FCTI è sottoposta al controllo di due revisori eletti dall'assemblea, scelti fra i delegati che non fanno parte del comitato centrale. Vengono pure nominati due supplenti

²Essi rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di 3 mandati. I revisori hanno il compito di⁷⁵:

- a) procedere al controllo dell'attività finanziaria annuale e di presentare il rapporto scritto e conclusivo all'assemblea;
- b) presenziare all'assemblea ordinaria per leggere il loro rapporto e fornire eventuali chiarimenti.

⁶⁸ Nuovo nr. dell'art. introdotto il 5 maggio 2018 (precedente art. 25).

⁶⁹ Modificato il 5 maggio 2018.

⁷⁰ Modificato solo il testo il 5 maggio 2018.

⁷¹ Nuovo nr. dell'art. introdotto il 5 maggio 2018 (precedente art. 26).

⁷² Testo modificato il 5 maggio 2018.

⁷³ Nuovo nr. dell'art. introdotto il 5 maggio 2018 (precedente art. 27).

⁷⁴ Nuovo nr. dell'art. introdotto il 5 maggio 2018 (precedente art. 28).

⁷⁵ Modificato il 5 maggio 2018.

E. Disposizione diverse

Art. 32⁷⁶ Corrispondenze con gli organi statali

¹Le società affiliate sono tenute a corrispondere con gli organi statali tramite il comitato centrale e i comitati distrettuali.

²Sono riservate questioni puntuali o limitate ad un interesse puramente societario e locale. In questi casi la società deve comunque informare il comitato centrale⁷⁷.

Art. 33⁷⁸ Anno sociale

L'anno sociale corrisponde a quello civile.

Art. 34⁷⁹ Norme suppletive

Per quanto non previsto dal presente statuto, tornano applicabili le disposizioni degli artt. 60 e ss. del CCS.

Art. 35 Norma transitoria⁸⁰

¹La revisione approvata dall'assemblea del 5 maggio 2018 entra immediatamente in vigore, fatta eccezione per l'art. 12 lett. a e b (aumento tasse annuali) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2019.

²Le società di categoria che non rappresentano un territorio giurisdizionale e che per effetto dell'art. 5 cpv. 2 non possono più essere soci attivi della FCTI divengono automaticamente soci sostenitori con il 1° gennaio successivo all'adozione della predetta norma.

³I distretti e le società provvederanno ad adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2018.

Lugano, 20 Maggio 1995

Statuto approvato nel corso dell'assemblea costitutiva del 20 maggio 1995 e modificato in data 25 maggio 1996, 8 maggio 1999, 21 maggio 2005, 8 maggio 2010 e 5 maggio 2018.

⁷⁶ Nuovo nr. dell'art. introdotto il 5 maggio 2018 (precedente art. 29).

⁷⁷ Nuovo cpv. introdotto il 5 maggio 2018.

⁷⁸ Nuovo nr. dell'art. introdotto il 5 maggio 2018 (precedente art. 30).

⁷⁹ Nuovo nr. dell'art. introdotto il 5 maggio 2018 (precedente art. 31).

⁸⁰ Nuovo art. introdotto il 5 maggio 2018.

INDICE

A. Denominazione, sede, scopo e rappresentanza

- Art. 1 *Denominazione*
- Art. 2 *Sede*
- Art. 3 *Scopi*
- Art. 4 *Rappresentanza*

B. Composizione, ammissione, dimissioni e espulsioni

- Art. 5 *Composizione*
- Art. 6 *Ammissione*
- Art. 7 *Istanza di ammissione*
- Art. 8 *Decisione sull'ammissione e ricorso*
- Art. 9 *Modifiche degli statuti delle società*
- Art. 10 *Dimissioni, scioglimento società affiliata ed espulsione*
- Art. 11 *Effetti*

C. Finanziamento ed esclusione di responsabilità

- Art. 12 *Finanziamento*
- Art. 13 *Esclusione di responsabilità*

D. Organi

- Art. 14

1. Assemblea dei delegati

- Art. 15 *Composizione*
- Art. 16 *Convocazione*
- Art. 17 *Competenze*
- Art. 18 *Presidenza e scrutatori*
- Art. 19 *Trattande e regolamento sulle proposte*
- Art. 20 *Quorum, maggioranze e modalità di voto*
- Art. 21 *Assunzione di costi e spese*

2. Comitato centrale

- Art. 22 *Composizione*
- Art. 23 *Competenze*
- Art. 24 *Convocazione e deliberazioni*

2.1. Ufficio presidenziale

- Art. 25

2.2. Comitato allargato

- Art. 26

2.3. Aree di lavoro

- Art. 27

3. Comitati distrettuali

- Art. 28 *Composizione e organizzazione*
- Art. 29 *Competenze*

4. Conferenza dei Presidenti delle società e dei Presidenti distrettuali

- Art. 30

5. Revisori dei conti

- Art. 31

E. Disposizioni diverse

- Art. 32 *Corrispondenze con gli organi statali*
- Art. 33 *Anno sociale*
- Art. 34 *Norme suppletive*
- Art. 35 *Norma transitoria*